CAMERA DEI DEPUTATI N. 2806

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHINI, RIGHI, ALESSI, BALESTRACCI, BORTOLAMI, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CORSI, FARACE, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PIREDDA, ROJCH, SANGALLI

Presentata il 2 giugno 1988

Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È universalmente riconosciuta la necessità di provvedimenti tesi a sostenere la piccola e media impresa sia nella fase della sua costituzione sia nella fase del suo sviluppo.

La presente proposta tende ad individuare limitate aree di intervento tenendo conto degli orientamenti che stanno maturando in proposito in sede comunitaria. In particolare al capo II si prevedono interventi a favore delle imprese innovative e delle nuove imprese, mentre al capo III sono previste agevolazioni ai consorzi e società consortili di servizi tecnologici.

Data l'importanza innovativa del provvedimento proposto e tenendo conto del venire a scadere di agevolazioni a favore di questo sistema di imprese si rende necessaria una rapida approvazione dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

1. Le piccole e medie imprese industriali, ed ausiliarie dell'attività industriale e le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra piccole e medie imprese e da imprese ausiliarie ed artigiane, sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge per le attività ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.

2. I consorzi e le società consortili possono essere costituiti da imprese appartenenti indifferentemente ad un unico o a più settori economici, tra quelli indicati nel comma 1.

ART. 2.

(Requisiti delle piccole e medie imprese).

1. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi non più di 300 dipendenti ed un capitale investito non superiore ai 30 miliardi, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale.

2. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 1.

ART. 3.

(Requisiti dei consorzi e delle società consortili).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno cinque piccole e medie imprese od imprese artigiane e devono avere un fondo consortile od un capitale sociale non inferiore a 30 milioni di lire, fermi, per le società consortili, gli ammontanti minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni.

2. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 possono partecipare, pur non esercitando attività imprenditoriale, enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati, comprese le associazioni sindacali e di categoria tra imprenditori. Possono altresì partecipare, in funzione di sostegno e qualificazione dell'attività consortile, anche imprese di maggiori dimensioni e loro centri di ricerca.

3. Le quote del fondo consortile o del capitale sociale o le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dagli enti e dalle imprese di maggiori dimensioni di cui al comma 2 devono essere inferiori alla metà dell'ammontare del fondo consortile o del capitale sociale, ed il numero di tali enti ed imprese non può essere superiore ad un terzo del totale delle imprese piccole e medie e artigiane consorziate.

4. La partecipazione degli enti e delle imprese di maggiori dimensioni di cui al secondo comma deve essere rivolta a promuovere l'attività consortile, della quale non possono fruire. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari dell'attività dei consorzi e delle società consortili, ai quali tali enti partecipano, possono essere tuttavia anche imprese non consorziate, purché rientrino tra le imprese di cui all'articolo 1 e siano individuate nello statuto consortile, su indicazione degli enti stessi, in ragione del settore di appartenenza, e del territorio nel quale operano.

5. I consorzi e le società consortili di cui alla presente legge non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

CAPO II.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INNOVATIVE E DELLE NUOVE IMPRESE

ART. 4.

(Finanziamento dei progetti innovativi e di iniziative di trasferimento delle tecnologie).

1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono concedere finanziamenti, anche in deroga alle disposizioni dei rispettivi statuti, alle imprese di cui all'articolo 1 per la realizzazione di programmi diretti alla introduzione di avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi già esistenti, nonché per l'effettuazione di iniziative per il trasferimento alle imprese stesse di conoscenze ed innovazioni tecnologiche. Tali programmi comprendono le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione anche disgiuntamente considerate.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti anche da garanzie non di carattere reale, comunque di valore non superiore a una volta e mezzo l'importo del finanziamento concesso, e possono usufruire della garanzia del Fondo di cui all'articolo 7.

ART. 5.

(Intervento del Mediocredito centrale).

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),

anche in deroga alle disposizioni di legge e del proprio statuto, è autorizzato a concedere agli istituti ed aziende di credito per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4, il 100 per cento di detto finanziamento allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 4 un tasso, comprensivo di ogni onere e accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. Il rifinanziamento del Mediocredito centrale non è cumulabile con gli incentivi previsti da altri provvedimenti comunitari, statali e regionali.

3. Per gli scopi di cui alla presente legge il fondo di dotazione del Mediocredito centrale è incrementato di lire 30 miliardi per il 1988, di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed il fondo contributi di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di lire 10 miliardi per il 1988 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. Il Mediocredito centrale riferisce annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla destinazione dei fondi.

5. Per la valutazione del contenuto tecnologico ed innovativo dei programmi il Mediocredito centrale si avvarrà del parere di un tecnico scelto tra una terna designata dall'impresa interessata.

ART. 6.

(Agevolazioni per le nuove imprese).

1. Si considerano nuove imprese, ai fini della presente legge, quelle che hanno iniziato l'attività imprenditoriale da non

più di tre anni e occupano un numero di dipendenti non inferiore a cinque; inoltre, se costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, devono avere un capitale sociale esistente pari almeno al doppio dell'ammontare minimo stabilito dal codice civile e non devono appartenere ad un gruppo imprenditoriale come definito dall'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano ai finanziamenti concessi alle nuove imprese e relativi all'effettuazione di investimenti, in beni materiali e immateriali, anche se non connessi a progetti innovativi o ad iniziative di trasferimento delle tecnologie, purché gli stessi investimenti vengano realizzati in aree a declino industriale.

3. Per le imprese di cui al comma 1 e nei limiti temporali in esso indicati, il reddito di impresa, determinato secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto alla metà.

4. Per le stesse imprese, la detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili. La maggiore detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 14, terzo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute, o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

5. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 fanno carico sui fondi di cui alla presente legge.

ART. 7.

(Garanzia integrativa).

1. L'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. Il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) continua ad operare, secondo le disposizioni del presente articolo, per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle piccole e medie imprese, singole o associate.

3. La garanzia del fondo di cui al comma 2 è di natura integrativa ed è cumulabile con altre garanzie, ivi incluse quelle collettive e consortili, e può essere concessa dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al comma 2, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.

4. La garanzia può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento in linea capitale e si estende nella stessa percentuale agli interessi anche di mora, se previsti in misura non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto ed agli accessori e spese. La percentuale è elevata al 100 per cento dei finanziamenti previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 6 della presente legge.

5. La garanzia si esplica dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano esperito le procedure di esecuzione forzata ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.

6. Il Mediocredito centrale può concedere un'anticipazione, sulla copertura delle perdite finali accertate, fino al 60 per cento dell'insolvenza lamentata al momento dell'inizio delle procedure di esecuzione forzata, salvo conguaglio al momento in cui la perdita è divenuta definitiva.

7. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalle disponibilità del Fondo in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge;

b) dai contributi dello Stato pari complessivamente a 30 miliardi di lire già previsti dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e non ancora versati al Fondo;

c) dalle somme a carico delle imprese beneficiarie della garanzia che gli istituti ed aziende di credito devono trattenere, all'atto dell'erogazione, sull'importo del finanziamento concesso alle medesime imprese. Gli istituti e le aziende di credito devono versare immediatamente al Fondo la trattenuta dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 1 miliardo di lire e dell'1,25 per cento per i finanziamenti di importo superiore. Tale trattenuta è ridotta alla metà per i finanziamenti previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 6 della presente legge;

d) dai contributi ad esclusivo carico degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

e) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

8. I criteri e le modalità per la regolamentazione del Fondo, per quanto non previsto nel presente articolo, sono fissati dal Mediocredito centrale.

9. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 8.

(Provvista del Mediocredito centrale).

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 37, secondo comma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale e destinate al rifinanziamento di programmi di investimenti da realizzarsi da parte di piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, sono ricomprese tra titoli indicati all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro che ne determina condizioni e modalità, sulle obbligazioni di cui al comma 1 può essere accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

ART. 9.

(Imposta sostitutiva).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, secondo comma, e all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi riferite anche alle sottostanti operazioni che beneficiano del rifinanziamento del Mediocredito centrale.

ART. 10.

(Agevolazioni per acquisti di apparecchiature di laboratorio).

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 della presente legge, che acquistano attrezzature ed apparecchiature scientifiche destinate a propri laboratori di ricerca e sperimentazione, è riconosciuto un credito d'imposta, da far valere ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 20 per

cento del prezzo di acquisto di dette attrezzature e apparecchiature, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 300 milioni.

2. Se l'apparecchiatura è acquisita dal soggetto agevolato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al comma 1 è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione è stato corrisposto ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchiatura.

4. Deve, inoltre, essere allegata una relazione tecnica sull'attività del laboratorio con l'elencazione dettagliata delle attrezzature e delle apparecchiature possedute.

CAPO III.

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI DI SERVIZI TECNOLOGICI

ART. 11.

(Oggetto dell'attività).

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 riguarda:

a) la ricerca tecnologica;

b) la progettazione;

c) la sperimentazione;

d) il trasferimento delle innovazioni;

e) il reperimento, l'organizzazione e la diffusione delle informazioni tecnologiche;

f) la consulenza e l'assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico;

g) i controlli di qualità dei prodotti e la certificazione;

h) la consulenza e l'assistenza alla nascita di nuove attività imprenditoriali.

ART. 12.

(Fondo per il sostegno dell'attività consortile).

1. Per la realizzazione di programmi finalizzati allo svolgimento della attività indicate all'articolo 11, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1, possono beneficiare di contributi in conto capitale.

2. I contributi sono erogati utilizzando un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al fondo afferiscono gli stanziamenti di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. I contributi sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo, e composto da:

a) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) un rappresentante del Ministro del tesoro;

c) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) due rappresentanti per ciascuna delle categorie industriali, artigiane e del terziario designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato di volta in volta da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 13.

(Interventi del fondo; ammontare dei contributi e loro erogazione).

1. Per accedere ai contributi i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso.

2. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e le altre spese da sostenere per la realizzazione del programma;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire, le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale suddivisione annuale.

3. I contributi sono concessi entro il limite massimo di lire 400 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario e nella misura del 30 per cento delle spese per la realizzazione del programma; tuttavia, tali contributi non possono essere concessi in misura superiore a lire 900 milioni in un triennio e la misura degli stessi è aumentabile al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. I contributi per il medesimo programma non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

5. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà procedere, attraverso propri organi centrali o periferici o avvalendosi delle autorità locali competenti, alle necessarie verifiche.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di attuazione del presente articolo.

ART. 14.

(Agevolazioni creditizie).

1. Per la realizzazione dei programmi connessi alle attività previste dall'articolo 11 della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti della differenza tra le

spese previste dal programma di investimenti e il contributo di cui all'articolo 12 della presente legge, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali, anche concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI), nonché attraverso il rifinanziamento del Mediocredito centrale.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.

ART. 15.

(Accesso ai fondi per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 possono accedere agli interventi del « Fondo speciale per la ricerca applicata », istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti agli articoli 11 e 12 della presente legge.

ART. 16.

(Disposizioni tributarie).

1. Non concorrono a formare il reddito imponibili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva, a condizione che lo statuto contenga il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 3.

CAPO IV.

ART. 17.

(Revoca dei benefici).

1. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per le imprese, i con-

sorzi e le società consortili, nei tre anni successivi al provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 12 e per la durata del finanziamento di cui all'articolo 4, determina la revoca dei benefici previsti dalle precedenti disposizioni. La revoca, disposta previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite dalla presente legge, determina l'obbligo di restituire da parte delle imprese, dei consorzi e delle società consortili i contributi e i finanziamenti concessi, maggiorati di un interesse, stabilito per gli interventi di competenza dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Mediocredito centrale, comunque non inferiore al tasso di sconto vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

ART. 18.

(Disposizione transitoria).

1. Ai fini della presente legge i consorzi e le società consortili già costituiti alla data di entrata in vigore della medesima, devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto.

ART. 19.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 5, e del comma 5 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1988, 1989 e 1990, all'uopo utilizzando la voce « incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori ».

2. Al fondo di cui all'articolo 12 della presente legge sono conferiti lire 12 miliardi stanziati dall'articolo 15, comma

44, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all'articolo 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.